avente ad oggetto : azione di accertamento ed altro.

Conclusioni delle parti attrici :

Nel merito

Accertati preliminarmente :

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma;

L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L. cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata

fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi :

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincie e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito

Nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo Italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ed esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimamente dotate di imperio patrimoniale coercitivo, come da apparato normativo citato in premesse.

Onorari di legge con accessori integralmente rifusi.

Conclusioni della parte convenuta I):

Come da comparsa di risposta, anche nei confronti degli intervenuti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, respinta ogni contraria istanza, dichiarare il proprio difetto di

giurisdizione o, in subordine, dichiarare inammissibili le domande attoree. In ulteriore subordine, voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, respingere la domanda nel merito perché infondata.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

Conclusioni della parte convenuta 2 :

accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, e/o il difetto di legittimazione attiva degli attori per le domande proposte, e/o il difetto di legittimazione passiva dell'INPS a contraddire,

nel merito, rigettarsi ogni domanda avversaria perché infondata in fatto o in diritto, con rifusione delle spese di lite.

Anche nei confronti degli intervenuti.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Parte attrice, qualificandosi come International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., ha convenuto in giudizio il Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri enti ed agenzie indicati in epigrafe, nonché l'I.N.P.S., per sentir accogliere le conclusioni ivi riportate.

Nel costituirsi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie convenute, come pure l'I.N.P.S., hanno pure concluso come in epigrafe.

Sentite le parti e richiesti e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il G.I. ne ha acquisito le definitive conclusioni ed infine, assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche, si è riservato la decisione.

La domanda va respinta, in quanto inammissibile, per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, è destituita di fondamento, oltre che in verità poco comprensibile l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza interlocutoria dd. 29/11/17 sollevata da parti attrici ed intervenienti.

Infatti, la predetta ordinanza, nel limitarsi a chiarire sin da allora che la successiva udienza già fissata del 15/05/18 si sarebbe tenuta anche per la precisazione delle conclusioni, non aveva affatto revocato l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c. già accordata alla precedente udienza del 28/11/17; tant'è che attori ed intervenienti hanno senz'altro depositato la rispettiva prima e seconda memoria, con cui in ogni caso nessuna specifica richiesta istruttoria tale da postulare ulteriori e specifiche attività probatorie veniva formulata (compatibilmente del resto con la natura di mero diritto delle questioni dedotte, già rilevata con la citata ordinanza dd. 29/11/17); sicché non si vede quale violazione del contraddittorio sia stata commessa, e tanto meno del diritto di difesa.

Né d'altronde è dato ravvisare un apprezzabile *vulnus* con riferimento all'asseritamente omesso esame della domanda cautelare pure proposta in citazione (e reiterata nelle comparse d'intervento), posto che tale domanda non fu nemmeno reiterata nella prima udienza 28/11/17, quando il legale attoreo rimase del tutto silente al riguardo, né se ne trova traccia nel relativo allegato già depositato in via telematica (contenente una memoria non autorizzata e perciò dichiarato inammissibile, salvo poi confluire il relativo contenuto nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.); ammesso e non concesso che una sospensiva fosse ipotizzabile in relazione a imposizioni fiscali, procedure e sentenze imprecisati (ma sull'argomento si dirà meglio dopo).

Ciò premesso, ritiene questo giudice che la domanda vada licenziata, prima ancora che per ragioni di merito, sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile nella presente sede.

Basti invero considerare l'oggetto o *petitum* dell'azione proposta, quale desumibile tanto dalle conclusioni formulate nell'atto introduttivo – per cui si rinvia all'epigrafe – quanto dalla ulteriore precisazione chiarificatrice contenuta nell'allegato a verbale dd. 15/05/18, dove si legge che "*L'oggetto della presente causa civile, così come proposto nell'atto di citazione e confermato negli atti di intervento è l'accertamento del titolo del Governo italiano e dei suoi organi ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'ambito del Free Territory of Trieste, del quale gli è affidata l'amministrazione fiduciaria, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio non di tale amministrazione*".

In sostanza, viene chiesto a questo giudice di accertare e dichiarare che il Governo italiano ha sì il potere di imporre tributi in territorio triestino, ma non già "*in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana*", bensì solo in quanto "*previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite*".

Correlativamente, viene invocata "*in via preliminare e cautelare, nonché in eventuale via ulteriore di merito*", una sospensione di "*tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse*", incluse procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici, "*esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ed esse parificati ... espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali...*".

Ora, ove anche una siffatta impostazione possa servire a superare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata delle parti convenute (posto che, se fossero stati contestati

"*singoli atti impugnabili*", avrebbe in effetti operato il Dlgs 546/1992 invocato dall'Avvocatura, che attribuisce la giurisdizione alle Commissioni Tributarie in materia fiscale), tuttavia ciò non significa anche che la succitata normativa valga a riconfermare, *a contrario*, come pure sostenuto, "*la piena e perfetta giurisdizione del Tribunale ordinario correttamente adito....*".

In effetti, il tenore stesso delle domande avanzate rende in realtà arduo concepire un potere di concreto e giuridicamente ammissibile intervento del giudice adito.

Ciò che invero viene richiesto, per quanto è dato desumere dalla in verità confusa e poco limpida narrativa attorea, è una sorta di atto d'imperio di carattere politico-amministrativo, in quanto in definitiva un giudice della Repubblica Italiana dovrebbe dire, una volta per tutte (e non già in uno o più singoli casi concreti), ad organi della P.A. di non procedere - in quanto non titolati a farlo a carico di soggetti che in tesi non farebbero parte della stessa Repubblica - ad imporre, riscuotere o incamerare delle determinate somme, e ciò addirittura prima ancora di aver proceduto.

Ovvero, nel caso invece una procedura fosse già iniziata, il Giudice dovrebbe senz'altro sospenderla.

Tuttavia, è evidente innanzitutto, con specifico riferimento al primo aspetto, che gli odierni istanti non potrebbero vantare se non un interesse meramente politico, o a tutto voler concedere legittimo.

In proposito, è certo noto il pure richiamato "*principio di portata generale sulla competenza e giurisdizione del Tribunale ordinario per «tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa» stabilito dall'art. 2 della L. 2218/1865, confermato in*

vigore dall'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ed ancor più nello specifico dall'art. 6 della legge citata...".

Si osserva però che, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione in punto giustiziabilità in concreto, appare opinabile che quella fatta valere dagli odierni istanti integri una posizione di diritto soggettivo, piuttosto che di mero interesse legittimo, come tale del resto dagli stessi qualificato (si legga testo conclusioni sopra riportate e atto di citazione pag. 9).

Si rammenta invero, in estrema sintesi, che il diritto soggettivo è una situazione giuridica di vantaggio che la legge, ossia una norma presente nel diritto oggettivo attribuisce ad un soggetto, riconoscendogli determinate utilità in ordine ad un bene (es: diritto di proprietà), mentre l'interesse legittimo costituisce una situazione giuridica attiva del quale è titolare un soggetto nei confronti della P.A. che esercita un potere autoritativo e consiste nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità della legge, ossia nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la relativa attività.

La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario (art. 24 Cost.), ovvero in alcune materie al giudice amministrativo, in base all'art. 103 della Costituzione, che prevede la cd. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'interesse legittimo ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento con la Legge n. 5992/1889 istitutiva della IV sez. del Consiglio di Stato; è previsto dalla nostra Carta costituzionale, che lo inserisce al fianco dei diritti soggettivi nell'art. 24, assicurandogli la massima tutela davanti alla giustizia amministrativa.

Ora, appare difficile ravvisare un preciso diritto di F.T.T. e cittadini o aderenti dello stesso a non vedersi imporre tasse destinate poi alle casse dello Stato Italiano, piuttosto che allo stesso F.T.T., caso mai potendo configurarsi, per quanto di ragione, un interesse

a che determinati atti ed attività con cui la P.A. esercita la propria *potestas* in materia si svolgano secondo la legge, statale e magari anche di rango internazionale.

Ove si consideri poi l'ipotesi di procedure di riscossione già iniziate o sentenze già emesse, a parte l'eventuale difetto di giurisdizione (venendo in rilievo tributi), risulterebbero violate altresì le specifiche regole procedurali previste per ogni singola ipotesi.

Infatti - non senza peraltro rilevare la palese anomalia di una richiesta di mera sospensiva non accompagnata da una di annullamento -, le sentenze si rimuovono caso mai con le impugnazioni (nei termini e forme prescritti), come pure la relativa efficacia si sospende coi rimedi di legge (cfr. artt. 283, 373 c.p.c.), e così i sequestri coi reclami, i pignoramenti con le opposizioni e correlative sospensive (v. art. 624 c.p.c.), idem le cartelle esattoriali (v. anche DPR 602/73, D.Lgs. 546/92).

Non si vede invece come un giudice ordinario possa con un colpo solo far cadere tutto, invadendo un campo che non gli compete e ignorando la legge al cui rispetto è pur sempre tenuto (si vedano anche artt. 101 e 113 Cost). Peraltro, non può sfuggire l'incongruenza, evidenziata anche dall'INPS - e che si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei principi di eguaglianza o parità di trattamento -, derivante dalla limitazione delle domande attoree all'accertamento circa l'imponibilità fiscale nell'ambito del F.T.T. su pensioni erogate, fondi pensione, trattamenti di fine rapporto ed altre prestazioni economiche di competenza dell'INPS, con esclusione invece degli altri datori di lavoro, privati od enti pure operanti quali sostituti d'imposta (ad es. Casse Professionali o INAIL).

Sicuramente, il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana, e così l'art. 5 della Carta Costituzionale (che definisce la nostra Repubblica "*una e indivisibile*"), bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi

internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione di norme statali.

E' però principio cardine del nostro ordinamento che nessun giudice possa occuparsi *sic et simpliciter* di casi generali, ma solo di singoli casi concreti (sia pure eventualmente "seriali"), né può una volta per tutte e astrattamente (prescindendo cioè da questa o quella singola e concreta vicenda che gli venga sottoposta) stabilire se, come, dove e a chi una determinata norma (tributaria o di altra natura) debba e possa applicarsi.

Ovvero, in altri termini, non si può provocare l'intervento di un giudice solo per ottenere affermazioni di diritto che siano avulse da una situazione particolare che riguarda questo o quel soggetto (anche un accertamento cd. *incidenter tantum* sarebbe pur sempre funzionale ad una pronuncia che miri appunto a regolamentare una determinata situazione).

Soprattutto nulla potrebbe dire o fare il giudice civile allorquando manchi in definitiva lo stesso interesse ad agire ex 100 c.p.c., il quale, come noto, costituisce una condizione dell'azione e deve essere attuale e concreto, non meramente astratto ed eventuale, altrimenti sconfinando il vaglio del giudice in questioni di natura politica a lui precluse, se non in decisioni di contenuto abnorme. Più precisamente, con riferimento alle azioni di accertamento - che mirano ad eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o alla esatta portata di una serie di diritti ed obblighi – l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità, poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela (cfr. Cass. civ. n. 16162/2015, nel senso che "*colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante*

e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa").

Nella specie - lungi dal potersi parlare di un preciso "*rapporto giuridico dedotto in causa*", venendo soltanto chiesto di "*accertare ed eseguire le leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che impongono al Governo italiano amministratore dell'attuale Free Territory of Trieste ed alle altre Parti istituzionali convenute di attenersi in tale territorio a particolari comportamenti amministrativi e fiscali*" (v. pag. 7 conclusionale attorea) -, gli odierni istanti fanno in verità riferimento a generiche ed astratte pretese tributarie, ossia ad obblighi fiscali (e connesse ricadute procedurali) non ancora maturati, ma solo eventuali, ovvero comunque nemmeno specificati, o tanto meno supportati o corredati da un qualsivoglia atto concreto (si parla di sentenze, espropriazioni, obbligazioni, pignoramenti ed altri svariati atti e procedure, di cui però non si rinviene alcun estremo o traccia; fermi peraltro i dubbi sulla giurisdizione).

Un tanto, peraltro, rende altresì viziata l'iniziativa attorea per evidente indeterminatezza del *petitum*, eccepita anche dall'Avvocatura (cfr. art. 163 n 3 c.p.c.), né mai ovviata, nonostante le ampie profusioni difensive in atti; e ciò anche perché non vengono nemmeno indicati quali entrate fiscali sarebbero compatibili e quali no con lo *status* invocato del FTT (a meno di non voler avallare una sorta di limbo di generale e indiscriminata immunità fiscale, non essendo contestabile che, allo stato, non esista un *corpus* di norme fiscali proprio di tale soggetto).

Un tanto basta, ad avviso di questo giudice, a congedare la domanda attorea, ritenendo in verità superfluo e ridondante nella presente sede un ulteriore vaglio sulle specifiche questioni proposte e discusse, e su cui a dire il vero si è concentrata larga parte degli sforzi difensivi delle parti, quali quella in punto legittimazione attiva della "International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste" (non senza in proposito

rilevare l'inutilità a fini probatori dell'"expertise" prodotto in giudizio, quale scrittura di provenienza unilaterale della stessa parte attrice). Infatti - che si voglia qualificare la predetta quale soggetto dotato di sovranità nei termini proclamati da attori ed intervenienti, ovvero quale mera associazione di diritto privato non riconosciuta - resta comunque sin troppo evidente ed ovvio, per tutte le ragioni sopra esposte, il difetto assoluto di giurisdizione in capo a questo Giudice, del tutto privo del potere di pronunciarsi su questioni di natura in definitiva politica, o di diritto internazionale, non già giudiziaria, né tanto meno giustiziabile nel presente processo.

Infine, le spese di lite - liquidate ex artt. 4 comma 1 e 5 comma 5 e 6 D.M. 55/14, escluse attività di trattazione ed istruttorie (non svolte) - seguono la soccombenza, non rinvenendosi ragioni per derogare ai comuni e noti principi in materia (artt. 91 e ss. c.p.c.).

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parti attrici e intervenienti;

condanna in solido le medesime a rifondere alle parti convenute le rispettive spese di lite, liquidate nella misura di € 5.500 ciascuna, oltre spese gen 15% ed IVA e CAP di legge per entrambe.

Così deciso a Trieste, il 20/09/18

Il Giudice

dott.ssa Anna L. Fasulli

29 SET. 2018